



# COMUNE DI FRASSO TELESINO

## PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 27.03.2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019. CONFERMA.**

L'anno duemila**DICIANNOVE**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **MARZO**, alle ore 16,30, nella casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta al pubblico, sessione straordinaria, 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti, i seguenti Signori:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
PASQUALE VISCUSI	X	
SERGIO ALFONSO DE FORTUNA		X
COSIMO AMORE	X	
CLEMENTE MASSARO	X	
VINCENZO CIERVO	X	
VINCENZO SIMONE	X	
GIOVANNI NORELLI	X	
ALFONSO CALANDRA	X	
ERMINIA FLORENZANO	X	
EVELINA GRIFONE	X	
LUIGI GIAQUINTO	X	

Totale presenti: 10

Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Sig. Vincenzo Ciervo.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Mario Maio, incaricato della redazione del verbale

**N.4 DEL 27.03.2019**

**OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019. CONFERMA.**

Sul quarto punto all'ordine del giorno relaziona il Sindaco, che confermando le aliquote stabilite già negli anni scorsi, evidenzia come nel bilancio previsionale sia stata stimata un'entrata per la TASI di 30.000 euro, continua rappresentando che si sta provvedendo all'elaborazione degli accertamenti 2014/2015 e che ad oggi la rateizzazione delle posizioni debitorie è stata concessa a tutti coloro che l'hanno richiesta.

Il capogruppo di minoranza Erminia Florenzano, preannuncia l'astensione della minoranza dal voto anche per questo provvedimento.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO :**

- che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e ss.mm.ii., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità), è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

**TENUTO CONTO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone:

- della Imposta Municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 A/7;
- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore;
- della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**ATTESO** che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale IUC;

**CONSIDERATO** che la legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 14, ha introdotto notevoli novità in materia di TASI, disponendo, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI per le abitazioni principali;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 14, punti a) e b) , secondo cui:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»*»;

**CONSIDERATO :**

- che con il comma 14 art.1 della citata Legge di Stabilità 2016, è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che con il comma 10 lett.b) art. 1, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; tale beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

**RITENUTO** non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo, che per l'anno 2019 saranno compensate dal trasferimento erariale di cui al Fondo di Solidarietà Comunale;

**PRESO ATTO** che la legge n.147/2013, nel testo vigente, stabilisce:

- nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento;
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- possono essere superati i limiti di cui ai punti precedenti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni TASI o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina della TASI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 05/09/2014;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 05/09/2014 con la quale sono state fissate le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	1,8 per mille
Altri immobili	1,0 per mille
Aree edificabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n.2 del 21/03/2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2018 le aliquote TASI sopra riportate;

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2014 e confermate di anno in anno;

**CONSIDERATO** altresì:

- che l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- che l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

**VISTO** l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Con** voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Florenzano, Grifone, Giaquinto) espressi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

**DI RECEPIRE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**DI STABILIRE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già in vigore per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 :

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze ( solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,8 per mille
Altri immobili	1,0 per mille

Aree edificabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille

**DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;

**DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 05/09/2014;

**DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011;

**DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Frasso Telesino;

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con** voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Florenzano, Grifone, Giaquinto) espressi per alzata di mano

### DELIBERA

**DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

<b>PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis -1° comma D. Lgs. 267/2000</b> (Sottoscrizione solo sull'originale)	
<i>REGOLARITA' TECNICA</i>	
Il sottoscritto Dr.Mario Maio, Responsabile dell'Area Tributi, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. Frasso Telesino, li 21.03.2019	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - Dr. Mario Maio -
<i>REGOLARITA' CONTABILE</i>	
La sottoscritta Dr.ssa Anna Ester Formichella, Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. Frasso Telesino, li 21.03.2019	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - Dr.ssa Anna Ester Formichella -

**Il presente verbale viene così sottoscritto.**

IL PRESIDENTE  
**F.TO** Ciervo Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.TO** Dott. Mario MAIO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.=

Frasso Telesino, 08.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.TO** Dott. Mario MAIO

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Frasso Telesino, 08.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.TO** Dott. Mario MAIO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva in data 27.03.2019, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Frasso Telesino 08.04.2019

**La presente copia è conforme all'originale.=**  
**Frasso Telesino, 08.04.2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**- Dott. Mario Maio -**

\* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993